



Atto esente da imposte di registro e di bollo ex art. 104, c.1, e art. 82, cc. 3 e 5, D.Lgs. 117/2017.

Verbale dell'Assemblea Straordinaria del 11/12/2022 dell'Associazione Culturale BALDOfestival APS

Oggi, 11 dicembre 2022, alle ore 17.00, in Caprino Veronese, nella sede dell'Associazione BALDOfestival, in via Pertini 22, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Culturale BALDOfestival con il seguente O.d.G.:

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione per adeguamento alla nuova normativa derivante dalla Riforma del Terzo Settore a seguito della verifica da parte dell'Ufficio Regionale RUNTS del Veneto.

Assume la presidenza dell'assemblea la presidente dell'Associazione Annalisa Lonardi che chiama a fungere da segretario Paolo Dagazzini, che accetta.

La Presidente, constatata la presenza in proprio di ANDERLONI SILVANO, BAGATA GILIOLA, BERTELLI ANTONELLA, BIGA ANNAMIRIAM, BONETTI SANTINO, BORGOGNONI ANNALISA, BOTTURA ANTONELLA, BRESAOLA SILVANO, BRUNELLI ANNACARLA, CONCARI GRAZIANO, COSTA MANUELA, DAGAZZINI PAOLO, GIRARDI MARIA TERESA, GIULIANI GRAZIELLA, LONARDI ANNALISA, MARASTONI GIUSEPPE, PERICOLOSI BRUNO, PERICOLOSI WALTER, PIETROPOLI BEATRICE, PREVEDELLI CATERINA, PREVEDELLI PAOLO, RUBELE ANTONIO, SIMONI DANIELA, TOMEI LUISA, VENNIX MARIANNE, VESENTINI ANNAMARIA, VESENTINI CLAUDIA, VESENTINI GILIOLA e per delega di BEGHINI LAURA, BEGHINI LIDIA, BERTOLDI MAURIZIO, GATTO SERGIO, e quindi di 32 soci/ie su 48 aventi diritto, **dichiara l'assemblea regolarmente costituita ed atta a deliberare a norma dell'art 9 del vigente Statuto.**

La Presidente informa che in data 31/10/2022 il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Ufficio Regionale del Veneto ha comunicato all'associazione la conclusione dell'iter di verifica dei requisiti ai fini del consolidamento dell'iscrizione al Runts delle associazioni trasigrate, dato che BALDOfestival era già iscritta al registro regionale. Tale ufficio ha rilevato un disallineamento con il Codice del Terzo Settore per quanto riguarda gli articoli:

- 4 e 7, che limitano il diritto di voto a eventuali associati minorenni, e si rende quindi necessario precisare che questi possono esercitare le proprie prerogative di soci tramite chi esercita la responsabilità genitoriale su di loro;
- 15, che prevede la cooptazione in caso di dimissioni dei membri del Direttivo, istituto non più compatibile che quindi deve essere sostituito con il ricorso all'Assemblea per la sostituzione.

È quindi necessario provvedere a queste modifiche dello Statuto al fine dell'iscrizione nella sezione APS del RUNTS. Il Consiglio Direttivo ha pertanto predisposto una bozza del nuovo Statuto, che viene oggi proposta all'Assemblea, recependo le modifiche richieste dal competente Ufficio, senza modificare null'altro.

Con l'occasione, alla luce delle recenti note del Ministero competente in materia, si propone anche di variare il quorum costitutivo delle assemblee per la modifica degli statuti, di cui all'art. 9 dello Statuto, portandolo alla metà più uno dei soci, prevedendo quindi un quorum definito che si ritiene adatto alla numerosità della base associativa.

Viene quindi data lettura integrale dello Statuto sottolineando ed evidenziando gli interventi proposti, come da testo allegato al presente verbale.

Dopo una breve discussione, **lo Statuto, come allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante, sub let. A), viene posto ai voti con votazione palese e viene approvato all'unanimità dall'Assemblea dei Soci.**

L'Assemblea dà mandato alla presidente Annalisa Lonardi di procedere a quanto necessario per registrare la modifica statutaria. Nessun altro chiedendo parola e non essendoci altro da deliberare, l'Assemblea Straordinaria viene chiusa alle ore 18.15 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Caprino V.se, 11/12/2022

la presidente
Annalisa Lonardi

il segretario verbalizzatore
Paolo Dagazzini

ott. esente dalle imposte di registro e di bollo art. 104 c.1 e art. 82 cc. 3 e 5 D.Lgs. 117/2017

Associazione Culturale BALDOfestival APS

Statuto

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita, ai sensi degli artt. 36 ss. del C.C., dell'art. 35 del D.Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'associazione di Promozione Sociale denominata "Associazione Culturale BALDOfestival APS", con sede in Caprino Veronese (VR), via Porcino Fornase n. 56/a.
2. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti; potranno altresì essere istituite sedi operative anche altrove.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi delle seguenti attività di interesse generale di cui al D.Lgs. 117/2017, art. 5, c.1, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:
 - a. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al Codice del Terzo Settore (lettera i);
 - b. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (lettera f).
2. I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, anche in forma indiretta.
3. Gli obiettivi che si propone sono in particolare quelle di promuovere e gestire, possibilmente con cadenza annuale, la manifestazione "BALDOfestival" ed altre iniziative a carattere culturale, sociale, storico ed etnografico che siano utili alla salvaguardia delle tradizioni, alla promozione ed allo sviluppo culturale, scientifico, turistico ed economico del Monte Baldo e dei territori limitrofi, ispirandosi ai principi della sostenibilità ambientale e socio-culturale.
4. Per raggiungere i propri scopi statuari l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività di promozione sociale:
 - a. organizzare e svolgere attività di promozione del Monte Baldo, della zona del Baldo-Garda e della Bassa Vallagarina e della montagna in generale, nonché di divulgazione delle tematiche ad essi connesse quali, a titolo di esempio, le tradizioni, le questioni etnografiche e folkloriche, le questioni ambientali e sociali, l'enogastronomia;
 - b. organizzare e sostenere attività culturali e artistiche, sia temporanee che permanenti, volte alla promozione della libera espressione della creatività e della persona umana in tutte le sue forme come, a titolo di esempio, in campo letterario, teatrale, musicale o dell'arte ambientale;
 - c. realizzare e/o promuovere progetti di tutela, recupero, rigenerazione e valorizzazione, di beni artistici, culturali, storici, archeologici, ambientali, o comunque di Beni Comuni del territorio, nonché aderire ad analoghi progetti di terzi;

- d. svolgere e sostenere attività di ricerca culturale, artistica, storica, sociale, etnografica e/o ambientale sul e nel territorio del Monte Baldo e in quelli limitrofi, anche eventualmente istituendo specifiche borse di studio;
 - e. organizzare e sostenere attività, progetti, manifestazioni ed iniziative volte alla promozione dell'integrazione sociale e culturale e dell'interculturalità;
 - f. organizzare e sostenere corsi o attività didattiche coerenti con le finalità istituzionali e volte alla promozione e all'elevazione della persona ed allo sviluppo culturale del territorio;
 - g. organizzare attività congressuali, seminari ed espositive, o comunque manifestazioni volte alla divulgazione e allo stimolo di una riflessione sulle tematiche istituzionali;
 - h. realizzare o sostenere attività ricreative, anche sportive ed escursionistiche, volte alla promozione della socialità e della conoscenza del territorio;
 - i. produrre e/o diffondere materiali e pubblicazioni informativi e divulgativi, inerenti alle tematiche istituzionali o di promozione delle attività associative, in qualunque forma, anche editoriale e/o multimediale;
 - j. svolgere campagne di sensibilizzazione sulle tematiche;
 - k. svolgere ogni altra attività atta al raggiungimento degli scopi istituzionali nel rispetto e nei limiti della normativa in materia.
5. L'Associazione potrà ricevere patrocini e contributi da altri Enti, pubblici o privati, e realizzare progetti congiuntamente a tali Organizzazioni; in particolare, l'Associazione potrà, al fine di assicurare il più completo conseguimento degli scopi statuari, consorzarsi o riunirsi in coordinamento con Pro Loco locali, altre Associazioni o altri Enti operanti per le medesime finalità.
6. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.
7. L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 3 – Soci

1. Sono ammesse all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente Statuto e l'eventuale regolamento interno. Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, accettare esplicitamente lo Statuto e impegnarsi a versare la quota associativa.
2. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
3. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. In caso di diniego, motivato per iscritto, il richiedente ha facoltà di appellarsi, entro trenta giorni, all'Assemblea, che giudica in via definitiva.
4. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
5. Ci sono tre categorie di soci:
 - a. ordinari: coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - b. sostenitori: coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
 - c. benemeriti: persone nominate tali dall'Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione.
6. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è intrasmissibile, non rivalutabile e non restituibile.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci

1. La disciplina del rapporto associativo è uniforme. Tutti i soci hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi e di esprimere il proprio voto in Assemblea.
2. Essi hanno diritto di essere informati sulle attività dell'Associazione e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.
3. I soci sono tenuti a contribuire alla vita dell'Associazione anche con le quote associative annuali, stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo sulla base dei programmi sociali. I Soci hanno inoltre il dovere di rispettare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni e di non svolgere attività tali da arrecare danno all'Associazione.
4. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

Art. 5 – Recesso ed esclusione del socio

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.
2. Può recedere presentandone domanda al Consiglio Direttivo il Socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali.
3. Può essere dichiarato decaduto il/la Socio/ia:
 - a. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
 - b. che non abbia versato la quota associativa annuale.
4. Può essere escluso il/la Socio/ia:
 - a. che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
 - b. che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
 - c. che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione.
5. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che al socio sia stato, per iscritto, contestato il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. Entro tale termine il socio escluso può appellarsi all'Assemblea che giudica in via definitiva.
6. Il Socio che cessa di appartenere alla Associazione per recesso, decadenza od esclusione, come pure gli eredi del socio defunto, non possono rivendicare alcun diritto sul patrimonio e sulle quote già pagate.

Art. 6 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. l'Assemblea dei Soci;
 - b. il Consiglio Direttivo;
 - c. il Presidente;
 - d. l'Organo di Controllo, qualora ricorrano le condizioni di obbligatorietà previste dalla legge.

Art. 7 – Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci. Ogni socio in regola con la quota associativa ha diritto di esprimere uno ed un solo voto. Nel caso di soci minorenni, il diritto di voto viene garantito ai soggetti investiti della responsabilità genitoriale. Ogni socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta. Non sono ammesse più di due deleghe per ciascun partecipante.
2. È convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto consuntivo e ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo o ne faccia richiesta un decimo dei soci; in questo ultimo caso l'Assemblea deve essere convocata entro venti giorni dalla richiesta.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza mediante avviso scritto, con mezzo idoneo a comprovare l'invio, contenente l'ordine del giorno dei lavori.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
5. È ammessa anche la seconda convocazione, che può tenersi nello stesso giorno della prima.

Art. 8 – Compiti dell'Assemblea

1. Sono compiti dell'Assemblea convocata in seduta ordinaria:
- a. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione;
 - b. approvare il rendiconto consuntivo e l'eventuale bilancio sociale quando ricorrano le soglie di legge;
 - c. approvare l'eventuale regolamento interno;
 - d. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;
 - e. eleggere i membri del Consiglio Direttivo e revocarne il mandato qualora ne sussistessero gravi e giustificati motivi;
 - f. eleggere, se del caso, l'Organo di Controllo e nominare i Revisori dei Conti.
 - g. deliberare su quant'altro demandato per Legge o per Statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
2. È invece compito dell'Assemblea convocata in seduta straordinaria deliberare su ogni modifica del presente Statuto, sull'eventuale scioglimento e sulla devoluzione del patrimonio.
3. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente o da un socio appositamente eletto prima dell'inizio dei lavori.

Art. 9 – Validità dell'assemblea

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente, in proprio o per delega, la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei convenuti.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e dei rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle stesse.
3. L'Assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole dei tre quarti dei soci.

Art. 10 – Verbalizzazione

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e da lui sottoscritto unitamente al Presidente.
2. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito di pieni poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle linee programmatiche dell'Assemblea.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, comunque in numero dispari, eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.
3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente.
4. Le cariche di Consigliere, Presidente e Vicepresidente sono assolte a titolo gratuito.

5. Il Consiglio Direttivo può delegare alcune proprie funzioni specifiche, mediante delibera scritta contenente durata, modalità operative, materia e responsabilità, a una specifica persona o ad un organo collegiale, purché a soci dell'Associazione.

Art. 12 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a. nominare al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, ed eventuali altre cariche che si ritenessero necessarie;
- b. curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea, nel rispetto delle linee guida da questa comunicate;
- c. progettare, gestire e verificare lo svolgimento delle attività sociali, nonché curarne l'ordinaria amministrazione;
- d. elaborare il rendiconto economico finanziario e l'eventuale bilancio sociale qualora ricorrano le condizioni di legge, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- e. convocare le Assemblee previste dallo Statuto;
- f. deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
- g. fissare la misura delle quote sociali annuali e degli eventuali contributi associativi supplementari;
- h. deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria, compresa l'apertura di conti correnti con Enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
- i. deliberare su tutti gli altri aspetti attinenti alla gestione sociale non riservati all'Assemblea dalle norme di legge o dal presente Statuto.

Art. 13 – Riunioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando lo richieda un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve avvenire mediante comunicazione ritenuta idonea, purché comprovante la stessa, almeno cinque giorni prima della seduta. Le sedute sono comunque valide con la presenza della totalità dei componenti.

2. La riunione del Consiglio Direttivo è validamente costituita con la presenza di almeno metà dei suoi membri, e comunque con la presenza di almeno due di questi; le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti. Ogni Consigliere può esprimere un unico voto che non può essere in alcun caso delegabile.

Art. 14 – Presidente

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'Associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria.

2. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno e dura in carica quanto il Consiglio Direttivo stesso.

3. In caso di suo impedimento le relative funzioni sono assolte dal Vicepresidente.

Art. 15 – Cessazione delle cariche sociali

1. Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di socio o per qualunque altro motivo restino vacanti prima della naturale scadenza del loro mandato uno o più seggi del Consiglio Direttivo, devono esserne informati tutti i soci e la prima Assemblea utile può procedere alla reintegrazione dei membri vacanti. In ogni caso il mandato complessivo del Consiglio Direttivo non si considera prorogato e scade come previsto al momento dell'elezione assembleare. Qualora per qualsivoglia motivo venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, l'intero organo è da considerarsi decaduto; in tal

caso l'Assemblea, convocata in seduta ordinaria dal Presidente uscente, dovrà procedere entro trenta giorni alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo a norma del presente Statuto.

2. Qualora per dimissione, per impedimento temporaneo o definitivo, per perdita della qualifica di Socio o per qualunque altro motivo restino vacanti i ruoli di Presidente o di Vicepresidente, il Consiglio Direttivo provvederà a eleggere al suo interno un nuovo membro che ricopra tale carica.

Art. 16 – Organo di controllo e revisione legale dei conti

1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

2. L'organo di controllo:

- a. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- c. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- d. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

5. L'Organo di revisione legale dei conti, qualora tale funzione non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi del precedente comma 3, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 17 – Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili

1. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18– Risorse economiche

1. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art. 19 – Rendiconto economico-finanziario e bilancio sociale

1. Il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.

2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso ed è predisposto dal Consiglio Direttivo, ed è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

3. Il rendiconto documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, ed è corredato da una relazione di missione che illustra la modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

4. Il rendiconto economico-finanziario è approvato dall'Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto entro il 30 di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale, e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

5. Qualora ricorra il superamento dei limiti previsti dalla legge l'associazione, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 117/2017:

a. pubblica annualmente e tiene aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati;

b. se del caso redige, deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea con le stesse modalità e termini del rendiconto economico.

Art. 20 – Libri

1. L'associazione deve tenere i seguenti libri:

a. libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

b. registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

c. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

e. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;

f. il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

2. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi facendone richiesta al Consiglio Direttivo.

Art. 21 – Volontari

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

2. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

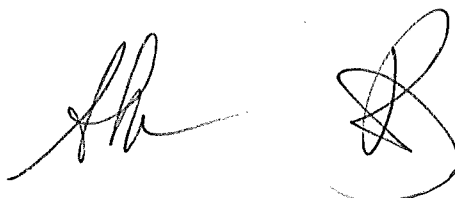
4. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

5. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate a fronte di un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche.

6. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

7. I volontari sono assicurati dall'Associazione contro infortuni e malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art. 22 – Lavoro nell'associazione



1. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. Il trattamento dei lavoratori dell'associazione è normato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 117/2017.
3. In ogni caso, l'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità previste dal presente Statuto.
2. Il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
3. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24– Controversie

1. I soci sono obbligati a rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di tutte le controversie tra soci e tra Associazione e soci che insorgessero sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e nelle deliberazioni ordinarie degli organi sociali.
2. Il Collegio Arbitrale è composto da tre membri, di cui uno nominata dalla parte che ricorre all'arbitrato, uno nominata dalla controparte e il terzo nominato dagli altri due arbitri, oppure in caso di assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Verona.

Art. 25 – Disposizioni finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di Legge previste dal Codice Civile e dalla normativa vigente in materia.

Art. 26 – Norma transitoria

1. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.
2. A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17; si applicano nel frattempo, in quanto APS, le disposizioni transitorie di cui al primo comma dell'art. 104 citato.

